



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0000719 - 19/01/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

GL/COO/ac

Roma, 15 gennaio 2016
Informativa n.8/2016

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Regolamento per la formazione professionale continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ex art. 7, D.P.R. 137/2012

Caro Presidente,

ho il piacere di comunicarTi che il Regolamento per la formazione professionale continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 dicembre 2015, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 24 del 31 dicembre 2015. Ti invito a consultare l'informativa n.99 del 14 dicembre 2015 e relativi allegati per quanto concerne le modifiche introdotte.

Quanto agli aspetti procedurali per l'accreditamento degli eventi, Ti segnalo che la procedura per la richiesta di accreditamento delle attività di "aggiornamento" non subirà particolari variazioni, mentre per le c.d. attività di "formazione", ai fini della valutazione delle richieste di accreditamento, le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento, dovranno essere integrate con quelle indicate all'articolo 10, comma 3.

L'area del sito del Consiglio Nazionale riservata agli Ordini e dedicata alla FPC è in fase di aggiornamento, e pertanto, nelle more dell'attivazione di funzionalità specifiche, Ti invito a voler perfezionare le richieste di accreditamento delle attività c.d. di "formazione", presentate tramite portale, inviando all'indirizzo e-mail prontordini@commercialisti.it la documentazione di cui all'art. 10, co. 3, del Regolamento, indicando il codice evento di riferimento.

Al fine di sciogliere alcuni dubbi che sono stati esposti a questo Consiglio in merito alla corretta interpretazione del nuovo Regolamento, Ti rappresento che ai sensi dell'articolo 8, co. 2, l'Ordine può realizzare le attività formative "anche di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, o in cooperazione/convenzione con altri soggetti esterni", e che ai sensi del seguente comma 3, qualora ciò avvenga, è necessario che i soggetti esterni "svolgano le singole attività formative e operino sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso". Pertanto, non viene meno la facoltà dell'Ordine di realizzare le attività formative in collaborazione con i soggetti terzi che operino o meno in qualità di "soggetti autorizzati" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento.

Infine, alla luce della previsione di cui all'articolo 5 del Regolamento, che ha introdotto l'obbligo formativo "ridotto" per gli Iscritti nell'Albo che compiano il 65° anno di età nel corso del triennio formativo, per coloro che non esercitano l'attività professionale e per gli Iscritti nell'elenco speciale, Ti invito a voler informare tutti gli Iscritti che hanno goduto degli esoneri per tali ipotesi fino al 31 dicembre scorso, che dal 1° gennaio 2016 sono tenuti ad assolvere l'obbligo formativo acquisendo 10 cfp per quest'ultimo anno del triennio in corso e 30 cfp nei successivi trienni.

Cordiali saluti.

Gerardo Longobardi

